STATUTO

STATO 19 giugno 2023



SOMMARIO

I. RAGIONE SOCIALE, SEDE, SCOPO E RESPONSABILITÀ II. SOCI	3
	4
III. ORGANI DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA	6
A. L'assemblea dei delegati	6
B. L'assemblea dei distretti	8
C. Il comitato	9
D. Il segretario dell'Unione	11
E. L'ufficio di revisione	11
IV. I GERENTI	12
V. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	14

I. RAGIONE SOCIALE, SEDE, SCOPO E RESPONSABILITÀ

§ 1 L'Unione Svizzera Creditreform SCoop, Schweizerischer Verband Creditreform Gen, Union Suisse Creditreform SCoop è una società cooperativa ai sensi del titolo 29 del Codice svizzero delle obbligazioni. La società cooperativa, la cui durata è indeterminata, ha la propria sede e il foro a Zurigo.

Ditta, sede e durata

§ 2 Gli scopi e le funzioni della Cooperativa sono:

Scopo

- a) promuovere un sistema del credito sano;
- b) salvaguardare i soci e creditori dell'Unione da perdite finanziarie mediante un database comune;
- c) diffidare debitori morosi a far fronte ai propri impegni;
- d) rappresentare gli interessi dei creditori a livello legislativo, politico e pubblico.

Per raggiungere gli scopi l'Unione può esercitare tutte le attività commerciali, finanziarie, di politica economica e altre, che siano in rapporto diretto o indiretto con il suo scopo. In particolare, può istituire delle filiali.

§ 3 Gli obblighi della società cooperativa vengono garantiti unicamente dal patrimonio dell'Unione. Si esclude qualsivoglia responsabilità personale o obbligo di versamento supplementare dei soci.

Responsabilità

§ 4 Il territorio svizzero è suddiviso in circondari, all'interno dei quali l'Unione lascia esercitare la propria attività da gerenti da essa designati. A tali distretti non spetta né un'indipendenza giuridica, né il carattere di succursali.

Organizzazione

A seconda delle necessità, l'Unione ha il diritto di adottare di sua volontà ulteriori misure organizzative.

3

II. SOCI

Soci § 5 Ogni persona fisica o giuridica, nonché ogni corporazione di diritto pubblico avente l'esercizio dei diritti civili può diventare socio dell'Unione.

Ditte o persone domiciliate all'estero possono essere ammesse quali soci nella misura in cui ciò non violi gli obblighi contrattuali dell'Unione.

Ammissione

§ 6 L'ammissione di nuovi soci deve avvenire mediante una dichiarazione scritta di adesione. L'Unione ha fa facoltà di non motivare un'eventuale non ammissione.

Il comitato di direzione ha il diritto, in via eccezionale, di concludere con associazioni professionali o organizzazioni analoghe accordi particolari in forma scritta riguardanti l'ammissione di una collettività di soci.

Affiliazione

§ 7 Ogni socio è tenuto ad essere affiliato all'Unione per una durata di almeno due anni.

Quota annua

§ 8 L'assemblea dei delegati stabilisce la quota annua, da versare anticipatamente, all'adesione, al gerente competente. Suddetta quota è dovuta il 1° gennaio di ogni anno. Qualora un'adesione avvenga durante l'anno, la quota è calcolata pro rata temporis.

Trasferimento della qualità di socio

§ 9 I diritti inerenti alla qualità di socio possono essere trasferiti a un successore legale.

Assegnazione

§ 10 I soci sono assegnati al distretto del proprio domicilio. Il comitato ha facoltà di accordare deroghe giustificate. In caso di trasferimento di un socio in un altro distretto, i gerenti ripartiranno il contributo annuale a seconda del tempo di appartenenza del socio ai distretti.

Diritti dei soci

§ 11 I soci possono beneficiare di informazioni commerciali e sulla solvibilità nonché del procedimento di diffida e di ulteriori servizi dell'Unione.

Responsabilità dei soci

§ 12 I soci sono responsabili verso l'Unione dell'attendibilità dei crediti affidati per l'avvio del procedimento di diffida, nonché dell'esattezza delle informazioni da essi fornite e rispondono inoltre dei danni causati all'Unione derivanti dalla mancata osservanza di tali obblighi.

Le informazioni commerciali e sulla solvibilità possono essere raccolte e utilizzate unicamente nell'ambito della legislazione in materia di protezione dei dati. I beneficiari rispondono nei confronti dell'Unione per le conseguenze derivanti da un uso

illecito, da un'insufficiente tenuta d'archivio oppure da indiscrezioni nei confronti di terzi. Il comitato è inoltre autorizzato a decidere l'esclusione di un socio colpevole.

I soci rispondono delle colpe dei propri collaboratori.

§ 13 I soci hanno il diritto di formulare proposte e usufruiscono del diritto di voto nelle assemblee dei distretti, nella misura in cui queste abbiano luogo in conformità all'art. § 25.

Diritto di voto

§ 14 Le dimissioni possono essere presentate per la fine di ogni anno nel rispetto di un termine di preavviso di 3 mesi. Le dimissioni devono essere comunicate e inviate mediante lettera raccomandata e devono pervenire al competente ufficio del distretto entro e non oltre il 30 settembre.

Dimissioni

§ 15 Il comitato è competente dell'esclusione di soci; il socio escluso ha tuttavia il diritto di presentare ricorso all'assemblea generale dei delegati. Il ricorso deve essere presentato all'assemblea generale dei delegati presso la sede dell'Unione entro un mese dalla comunicazione dell'esclusione. Fino alla decisione, i diritti e gli obblighi inerenti alla qualità di socio del membro escluso sono sospesi.

Esclusione

L'esclusione di un socio può essere deliberata:

- a) se contro di lui è stato aperto il fallimento o qualora egli sia stato escusso infruttuosamente:
- b) se è dimostrabile che egli abbia agito contro gli interessi dell'Unione o commesso pratiche sleali;
- c) se fornisce intenzionalmente informazioni errate all'Unione o a un ufficio del distretto, causando danni materiali o immateriali;
- d) se viola gli obblighi contrattuali o in materia di protezione dei dati.

Inoltre, si perde la qualità di socio qualora, nel caso di inadempimento ai suoi obblighi contributivi, la società cooperativa dichiari un socio decaduto dai suoi diritti come tale in conformità all'art. 867 CO.

§ 16 Il socio recedente o escluso non può vantare alcuna pretesa verso l'Unione né reclamare una quota del patrimonio della società cooperativa. Ciò vale anche per quanto riguarda il diritto alla quota annuale versata. Conseguenze

II. SOCI 5

III. ORGANI DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA

Organi § 17 Gli prgani della società cooperativa sono:

- A. l'assemblea dei delegati
- B. l'assemblea dei distretti
- C. il comitato
- D. il segretario dell'Unione
- E. l'ufficio di revisione

A. L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Organizzazione

- § 18 L'assemblea dei delegati costituisce l'organo supremo della società cooperativa, al quale spettano tutti i poteri dell'assemblea generale (art. 892 CO). Essa è composta:
 - 1. dai delegati dei distretti
 - 2. dai membri del comitato

Convocazione

§ 19 L'assemblea ordinaria dei delegati ha luogo ogni tre anni, al più tardi durante il mese di giugno. Nel frattempo l'assemblea dei delegati gestisce gli affari di ordinaria amministrazione e i punti all'ordine del giorno che non possono essere rinviati alla prossima assemblea ordinaria dei delegati, che necessitano di deliberazione dei delegati mediante voto per corrispondenza (art. 880 in correlazione all'art. 892 cpv. 4 CO).

Se lo ritiene necessario, il comitato ha facoltà di convocare un'assemblea dei delegati straordinaria. Essa deve essere convocata se almeno un decimo dei soci oppure un quarto dei delegati presenti nell'ultima assemblea e aventi diritto di voto lo richiedono. In tal caso la convocazione deve avvenire entro tre mesi dopo l'inoltro della richiesta.

L'elenco degli argomenti da trattare deve essere spedito congiuntamente alla convocazione dell'assemblea dei delegati, che di norma deve essere inviata mediante raccomandata almeno quattro settimane prima dell'assemblea. Se l'importanza degli argomenti all'ordine del giorno lo richiede, saranno allegate alla convocazione delle copie dei rapporti e delle proposte.

Luogo

§ 20 Il comitato stabilisce il luogo in cui avverrà l'assemblea dei delegati. L'assemblea dei delegati si può svolgere contemporaneamente in luoghi diversi. In questo caso i voti dei partecipanti devono essere trasmessi direttamente, con immagini e audio, a tutte le sedi in cui si svolgono le riunioni. L'assemblea dei

delegati può essere svolta anche con mezzi elettronici, senza che vi sia un luogo dove avviene la riunione. Si rinuncia alla nomina di un rappresentante indipendente.

Il comitato regola l'impiego dei mezzi elettronici. Egli garantisce che

- a) sia accertata l'identità dei partecipanti;
- b) i voti siano trasmessi direttamente all'assemblea dei delegati;
- c) ogni partecipante possa presentare delle richieste e partecipare alla discussione;
- d) che i risultati della votazione non possano essere alterati.

Se nel corso dell'assemblea dei delegati si presentano problemi di natura tecnica, tali da impedirne il corretto svolgimento, essa deve essere ripetuta. Le decisioni prese dall'assemblea dei delegati prima del verificarsi dei problemi tecnici restano valide.

§ 21 L'assemblea dei delegati sarà presieduta dal presidente o dal vicepresidente, eventualmente da un altro socio del comitato. L'assemblea dei delegati nomina gli scrutatori.

Presidenza

§ 22 I poteri e gli obblighi dell'assemblea dei delegati sono:

Poteri

- a) la modifica degli statuti;
- b) l'accettazione dei rapporti del comitato in merito agli ultimi tre anni d'esercizio;
- c) la nomina del comitato:
- d) la nomina dell'ufficio di revisione;
- e) l'accettazione dei rapporti dell'ufficio di revisione e l'approvazione del conto annuale;
- f) l'approvazione dell'operato del comitato;
- g) la stesura del preventivo;
- h) la trattazione di ricorsi contro le esclusioni dei soci;
- i) le deliberazioni in merito a tutte le questioni che il comitato sottopone all'assemblea dei delegati;
- j) le deliberazioni in merito alle proposte dei delegati;
- k) lo scioglimento e la liquidazione dell'Unione.

Ogni membro dell'assemblea dei delegati ha un voto e il diritto di presentare istanze che rientrano nel campo d'attività dell'assemblea dei delegati.

Le istanze riguardanti l'assemblea dei delegati ordinaria e straordinaria (art. § 19) dovranno essere presentate al comitato al più tardi sei settimane prima della data dell'assemblea. L'assemblea dei delegati tratta unicamente questioni annunciate tempestivamente e figuranti nell'ordine del giorno. Se alcuni delegati propongono la revisione degli statuti o lo scioglimento della società cooperativa, potrà essere oggetto di decisioni unicamente l'importanza di tali proposte, e la loro ratifica definitiva sarà da rimandare a un'assemblea dei delegati successiva.

Votazione ed elezione

§ 23 Salvo disposizione contraria della legge oppure dello statuto (art. § 38), tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti sarà il presidente a decidere.

Nelle votazioni in primo scrutinio è determinante la maggioranza assoluta dei voti, in caso di ballottaggio la maggioranza relativa, e in caso di parità di voti il sorteggio.

Sarà l'assemblea dei delegati a stabilire se la votazione dovrà avvenire a scrutinio pubblico o segreto.

B. L'ASSEMBLEA DEI DISTRETTI

Nomina dei delegati

§ 24 Per ogni distretto sarà eletto un delegato ogni 100 soci sulla base del numero di soci effettivi al 1° gennaio dell'anno delle votazioni, tuttavia come minimo uno per distretto; la sua nomina ha la durata di tre anni. Le frazioni di cento danno diritto a un delegato. Inoltre, ogni tre delegati sarà eletto un sostituto, tuttavia come minimo uno per distretto, che sarà invitato a prender parte all'assemblea dei delegati qualora un delegato ordinario non potesse parteciparvi.

Il gerente può essere eletto sia in qualità di delegato ordinario sia di sostituto. I gerenti che non sono stati eletti in qualità di delegati parteciperanno all'assemblea dei delegati con voto consultivo.

La nomina dei delegati e dei loro sostituti avviene come minimo dodici settimane prima della data dell'assemblea ordinaria dei delegati; i gerenti presentano una proposta scritta con menzione del numero dei delegati e dei sostituti conforme allo statuto, specificando che i delegati proposti saranno ritenuti eletti se entro un termine di due settimane non sarà richiesta dal 10 % dei soci la convocazione dell'assemblea del distretto (art. § 25). I nomi di tali delegati e relativi sostituti dovranno essere comunicati al segretario dell'Unione all'attenzione del comitato, affinché questo li possa invitare all'assemblea dei delegati.

Il gerente ha il diritto di rinunciare a una proposta scritta e di convocare l'assemblea dei distretti ai sensi dell'art. § 25.

§ 25 Qualora il 10 % dei soci di un distretto richieda la convocazione dell'assemblea del distretto, il gerente la convocherà al più tardi otto settimane prima dell'assemblea ordinaria dei delegati, in forma scritta o mediante pubblicazione sul foglio ufficiale svizzero di commercio. Tale assemblea si terrà al più tardi sei settimane prima dell'assemblea dei delegati.

Convocazione e poteri

L'assemblea del distretto in questione sarà presieduta dal gerente e dovrà procedere alla nomina dei delegati e dei sostituti. Tale nomina sarà da comunicare al segretario dell'Unione all'attenzione del comitato, mediante un verbale sul quale il presidente dell'assemblea del distretto e uno degli scrutatori dovranno apporre la propria firma.

Se un'assemblea del distretto non ha luogo, oppure nel caso in cui nessun delegato eletto si presenti all'assemblea, il gerente è da considerarsi quale delegato.

C. IL COMITATO

§ 26 Il comitato è composto da cinque a sette soci, la maggior parte dei quali devono essere gerenti. Esso comprende il presidente, il vicepresidente e da tre a cinque soci. I membri del comitato sono eletti per una durata di tre anni e possono essere rieletti. Il comitato si costituisce da sé.

Composizione

§ 27 Il comitato delibera in merito a tutte le questioni inerenti alla società cooperativa, che ai sensi della legge e dello statuto non rientrano nelle competenze dell'assemblea dei distretti, dell'assemblea dei delegati o dell'ufficio di revisione.

Competenze

Il comitato ha facoltà di delegare parzialmente o totalmente lo svolgimento delle attività ordinarie a un comitato o a una filiale vincolati dalle sue direttive e dallo statuto dell'Unione. Le modalità sono definite dal comitato stesso.

Il comitato si occupa in particolar modo di:

- a) gestire gli affari dell'Unione e rappresentare la società cooperativa nei confronti di terzi:
- b) convocare, preparare e gestire l'assemblea dei delegati, effettuare le votazioni per corrispondenza e attuare le decisioni prese;
- c) organizzare l'attività dell'Unione;
- d) nominare e destituire il segretario dell'Unione;
- e) prendere decisioni in merito alla formazione, alla delimitazione e allo scioglimento dei distretti;
- f) nominare e destituire i gerenti dei singoli distretti;
- g) sorvegliare e controllare la gestione dei singoli distretti;
- h) definire gli oneri a carico dei gerenti;
- i) impartire le istruzioni necessarie per l'armonizzazione e la gestione dei servizi dell'Unione;
- j) concludere accordi ai sensi dell'art. § 6, cpv. 2;
- k) incaricarsi del servizio esclusivo con organizzazioni all'estero;
- assumere persone competenti per l'organizzazione di nuovi distretti e in genere per promuovere e intensificare l'attività dell'Unione;
- m) concludere accordi contrattuali con altre istituzioni per la tutela di interessi comuni;
- n) fondare imprese di genere analogo e parteciparvi, ai sensi dell'art. § 2, cpv. 2.

Il comitato può adottare le proprie deliberazioni:

- a) nel corso di una seduta che si svolge in una determinata sede;
- b) utilizzando mezzi elettronici, in analogia agli articoli 701c-701e CO;
- c) per iscritto su carta o in formato elettronico, a meno che un membro non richieda una risoluzione orale con la presenza dei partecipanti. In caso di deliberazione in modalità elettronica, la firma non è richiesta.

Rappresentanza

§ 28 Il comitato rappresenta la società cooperativa nei confronti di terzi. La firma collettiva di due dei membri del comitato, del presidente, del vicepresidente, del segretario dell'Unione o altri membri da designare da parte del comitato è vincolante per la società.

D. II SEGRETARIO DELL'UNIONE

§ 29 Il segretario è eletto dal comitato ed è vincolato dallo statuto e dalle direttive del Nomine e obblighi comitato.

Il segretario dell'Unione agisce in qualità di verbalista del comitato e dell'assemblea dei delegati con voto consultivo.

E. L'UFFICIO DI REVISIONE

- § 30 L'assemblea dei delegati nomina un ufficio di revisione per la durata di tre anni. I Elezione revisori possono essere rieletti.
- § 31 L'ufficio di revisione può essere invitato a partecipare alle sedute del comitato per Obblighi trattare argomenti di rilevanza per l'Unione.

IV. I GERENTI

Nomina e incarichi

§ 32 I gerenti, soci dell'Unione, hanno la funzione di intermediari tra l'Unione e i soci. I diritti e gli obblighi dei gerenti sono stabiliti dal comitato mediante contratto.

I gerenti sono in particolar modo incaricati di:

- a) perseguire e promuovere gli scopi dell'Unione nei propri distretti e di reclutare nuovi soci:
- b) fornire ai soci informazioni sulla solvibilità e informazioni commerciali e promuovere ulteriori servizi dell'Unione;
- c) attuare la procedura di diffida;
- d) adempiere gli incarichi connessi alla stipulazione di accordi con associazioni con finalità analoghe.

Essi sono tenuti ad agire in conformità allo statuto in vigore, alle deliberazioni dell'assemblea dei delegati e del comitato, nonché alle disposizioni del segretario dell'Unione. Inoltre devono permettere al presidente dell'Unione, al segretario oppure ad altra persona autorizzata dal comitato, di ispezionare in qualsiasi momento la loro gestione.

Incassi

§ 33 I gerenti che si incaricano, per conto dei soci, degli incassi e della rappresentanza nelle procedure di fallimento e di concordato, lo fanno a proprio rischio e ne sono personalmente responsabili. L'Unione declina qualsiasi responsabilità riguardo a tale attività.

Attività a regia

- § 34 A titolo eccezionale e se gli interessi dell'Unione lo richiedono, il comitato può decidere di lasciare svolgere in proprio a un ufficio distrettuale la sua attività, provvisoriamente o per un periodo più lungo. In tal caso il comitato stabilisce disposizioni particolari in merito.
- Poteri § 35 I gerenti si incaricano, a nome dell'Unione, di riscuotere le quote dei soci nel distretto a loro assegnato dal comitato.

Il limite del distretto è definito con precisione nel contratto di gerenza. All'interno di tali distretti soltanto il gerente è autorizzato a vendere informazioni commerciali e sulla solvibilità o ulteriori servizi dell'Unione. Eventuali eccezioni necessitano il benestare da parte del comitato.

Ai gerenti spettano gli utili derivanti dalla loro attività informativa, la parte delle quote dei soci stabilita dal comitato e il corrispettivo per ulteriori servizi dell'Unione.

§ 36 I reclami contro i gerenti sono da inoltrare al segretario dell'Unione all'attenzione del comitato. Il gerente è tenuto a risarcire il danno all'Unione qualora questo sia da lui colpevolmente causato.

Responsabilità

§ 37 Qualora un gerente sia implicato, senza colpa, in un affare che riguarda l'Unione, le Spese processuali spese processuali e giudiziarie sono a carico della cassa dell'Unione.

13 IV. I GERENTI

V. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Diritto di deliberare lo scioglimento

§ 38 La società cooperativa si scioglie su deliberazione dell'assemblea dei delegati, fatti salvi i casi previsti dalla legge. L'assemblea dei delegati ha il diritto di deliberare sullo scioglimento unicamente se sono presenti almeno due terzi dei delegati aventi diritto di voto. La deliberazione sulla liquidazione necessita dell'approvazione di almeno tre quarti dei delegati presenti.

Qualora non si raggiunga il quorum di presenze nella prima assemblea dei delegati, sarà convocata una seconda assemblea che dovrà aver luogo non meno di due mesi dopo la prima e che potrà deliberare lo scioglimento con una maggioranza di due terzi dei voti.

Ripartizione del patrimonio

- § 39 In caso di scioglimento della società, l'assemblea dei delegati deciderà in merito alla modalità di liquidazione. Un'eventuale eccedenza di liquidazione potrà essere ripartita in parti uguali tra i soci.
- § 40 Le comunicazioni ai soci avvengono mediante circolare o l'organo di pubblicazione dell'Unione, salvo disposizioni di legge contrarie.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei delegati del 19 giugno 2023 ed entra immediatamente in vigore, a partire da detta data. Esso sostituisce quelli del 26 giugno 2020.

Zurigo, il 19 giugno 2023

Raoul Egeli Claude Federer Presidente Segretario

La forma maschile utilizzata nel presente statuto si riferisce a entrambi i sessi.

In caso di divergenza tra lo statuto in lingua tedesca e quello tradotto in un'altra lingua fa fede la versione in tedesco.

Unione Svizzera Creditreform SCoop Binzmühlestrasse 13

Binzmühlestrasse 13 8050 Zürich

info@creditreform.ch www.creditreform.ch

Uffici regionali indipendenti a Basilea, Berna, Losanna, Lugano, Lucerna, San Gallo, Zurigo

